

Granaio Italia: il nuovo registro telematico delle giacenze cerealicole tra controlli di filiera e nuovi adempimenti

di Francesco Tedioli, avvocato

1. Introduzione: perché nasce il “Granaio Italia”

Il sistema “Granaio Italia” si inserisce in una stagione in cui il legislatore nazionale ed europeo avverte in modo sempre più pressante l’esigenza di disporre di dati puntuali sulle produzioni e sulle giacenze cerealicole, per gestire mercati caratterizzati da forte instabilità dei prezzi, tensioni geopolitiche e crescente sensibilità sulla sicurezza degli approvvigionamenti. Le crisi degli ultimi anni (pandemia, guerra in Ucraina, difficoltà sulle rotte del grano, impatti sui costi di produzione) ha reso evidente che le sole statistiche “a consuntivo” non sono più sufficienti a supportare politiche efficaci: servono strumenti di monitoraggio quasi in tempo reale delle quantità effettivamente presenti nei silos, nei centri di stoccaggio e lungo la filiera. È in questo contesto che la legge di bilancio 2021¹ ha previsto l’istituzione, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di un registro telematico delle produzioni cerealicole, destinato ad accogliere le informazioni sulle operazioni di carico e scarico dei principali cereali *“al fine di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale”*.

L’idea di fondo è duplice: da un lato, fornire allo Stato e alle Regioni una base informativa solida per programmare gli interventi di sostegno, prevenire o gestire le crisi di mercato e adempiere agli obblighi statistici europei; dall’altro, aumentare la trasparenza dei flussi lungo la filiera, in un settore in cui il tema dell’origine delle materie prime (grano nazionale, comunitario, extra-UE) è al centro del dibattito pubblico e delle strategie di valorizzazione del “Made in Italy” cerealicolo.

2. La genesi normativa: dal 2020 ai decreti attuativi recenti

Sul piano normativo, il percorso del “Granaio Italia” è stato tutt’altro che lineare. La prima tessera è rappresentata, come detto, dai commi 139-142 dell’art. 1 della legge n. 178/2020, che istituiscono il sistema di monitoraggio delle produzioni cerealicole tramite un registro telematico gestito nel SIAN e rinviando a uno o più decreti ministeriali la disciplina di dettaglio: soggetti obbligati, prodotti interessati, modalità e tempi delle registrazioni.

Il primo decreto attuativo arriva con il D.M. 29 marzo 2022², pubblicato nella G.U. n. 121 del 25 maggio 2022, che istituisce formalmente il “Registro delle produzioni cerealicole” sul SIAN, descrive le specifiche tecniche del registro e individua una serie di obblighi di annotazione delle operazioni di carico e scarico, con tempistiche di registrazione entro il giorno 20 del terzo mese successivo. In questa fase, tuttavia, il sistema rimane in gran parte sperimentale, complice anche il regime di proroga dell’entrata in vigore delle sanzioni e le difficoltà operative segnalate dagli operatori.

1 Art. 1, commi 139-142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2 Vedi A. Frascarelli – L. Palazzoni, Decreto ministeriale sul monitoraggio delle produzioni cerealicole, su Consulenza Agricola, 12 aprile 2022.

La vera svolta arriva nel 2024: l'art. 4-*bis* del d.l. 15 maggio 2024, n. 63³, riscrive integralmente i commi 139-142, qualificando il monitoraggio come “*dichiarazione trimestrale delle giacenze*” e definendo in modo più puntuale il perimetro soggettivo (aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali e di prima trasformazione della filiera cerealicola) e oggettivo (elenco dei cereali) degli obblighi, con soglie quantitative annue differenziate per prodotto.

Su questo nuovo impianto si innesta il D.M. MASAF 1° ottobre 2024, n. 507566, che dà attuazione alle disposizioni aggiornate, descrivendo il funzionamento del registro telematico, i dati da comunicare e la periodicità trimestrale delle dichiarazioni, mentre il successivo D.M. 30 gennaio 2025, n. 43350 modifica il decreto del 2024 per correggere e chiarire diversi profili operativi, in particolare, in ordine alla decorrenza degli obblighi e alla gestione delle registrazioni sul portale SIAN.

Parallelamente, i decreti di proroga e gli interventi correttivi hanno spostato in avanti il momento in cui il sistema diventa realmente cogente: oggi, il “Granaio Italia” è obbligatorio per tutti gli attori della filiera che superano le soglie previste, a decorrere dal 1° luglio 2025, con la prima scadenza effettiva delle dichiarazioni fissata al 20 ottobre 2025, a conferma di un percorso che ha trasformato una previsione di legge di bilancio in un’infrastruttura informativa stabile e destinata a incidere sulla quotidianità gestionale delle imprese cerealicole.

3. Natura e finalità del sistema: non solo adempimento, ma infrastruttura informativa

Il “Granaio Italia” è stato costruito formalmente come un obbligo dichiarativo a carico degli operatori della filiera cerealicola, ma la sua logica profonda va letta in chiave sistemica: non è (solo) un ulteriore adempimento amministrativo, bensì un tassello di una più ampia infrastruttura informativa a servizio della politica agricola e di mercato. Dal punto di vista tecnico-giuridico, il sistema si innesta sul SIAN, che diventa il contenitore unico delle dichiarazioni trimestrali di giacenza: per ciascun operatore obbligato, vengono registrate – in forma aggregata e cumulativa – per ciascun cereale, le giacenze e i flussi di entrata e uscita nel trimestre di riferimento, distinte per origine (nazionale, UE, Paesi terzi) e per tipologia di operazione (acquisti, vendite, altre movimentazioni). Il risultato non è un “registro di magazzino” in senso civilistico o fiscale, ma una base dati centralizzata, strutturata in modo da consentire al MASAF, alle Regioni e agli organismi pagatori di avere una fotografia aggiornata delle disponibilità fisiche lungo la filiera, con un livello di dettaglio territoriale potenzialmente molto elevato.

Le finalità dichiarate sono almeno tre. Anzitutto, rispondere agli obblighi di raccolta e trasmissione statistica nei confronti dell’Unione europea: i regolamenti in materia di organizzazione comune dei mercati e di statistiche agricole richiedono agli Stati membri dati attendibili sulle produzioni, sugli scambi e sulle giacenze di cereali. Il Granaio Italia fornisce la fonte primaria per adempiere a tali obblighi, superando la frammentazione delle rilevazioni campionarie tradizionali.

In secondo luogo, il sistema è concepito come strumento di gestione delle crisi: disporre di informazioni quasi in tempo reale sulle quantità effettivamente presenti nei centri di stoccaggio, nelle cooperative e nelle imprese di prima trasformazione consente di calibrare con maggior precisione eventuali interventi di sostegno (aiuti straordinari, misure di ritiro dal mercato, gestioni di emergenze logistiche), riducendo il rischio di decisioni “al buio” basate solo su andamenti di prezzo o su segnalazioni parziali.

3 Convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.

Infine, il registro si presta a supportare le politiche di valorizzazione del grano nazionale e di trasparenza verso il consumatore: pur non essendo uno strumento di tracciabilità in senso stretto, la conoscenza aggregata dei flussi di prodotto nazionale, unionale ed extra-UE costituisce un presupposto informativo importante per il dibattito sull'origine delle materie prime impiegate nella pasta, nei prodotti da forno e in altre filiere cerealicole trasformate.

Da questo punto di vista, l'impatto del Granaio Italia dipenderà meno dal singolo adempimento trimestrale richiesto alle aziende, e molto di più da come l'amministrazione sarà in grado di utilizzare – e restituire al settore – i dati raccolti: in un'ottica moderna di *"data governance"*, il registro può trasformarsi da mero onere burocratico in strumento di governo del mercato, di programmazione delle politiche e, auspicabilmente, di migliore capacità competitiva della filiera cerealicola italiana nei confronti dei concorrenti europei e internazionali.

4. Soggetti obbligati ed esonerati

Il perimetro soggettivo del "Granaio Italia" è delineato, oggi, dalla combinazione fra i commi 139-142 dell'art. 1 della l. n. 178/2020 (come riscritti dall'art. 4-bis d.l. n. 63/2024, conv. in l. n. 101/2024) e dal D.M. MASAF 1° ottobre 2024, n. 507566, come modificato dal D.M. 30 gennaio 2025, n. 43350.

Sotto il primo profilo, la norma primaria individua quali destinatari dell'obbligo di dichiarazione trimestrale delle giacenze *"le aziende agricole, le cooperative, i consorzi e le imprese commerciali e di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri"* e che, per ciascuno dei cereali elencati (frumento duro, frumento tenero, mais, orzo, farro, segale, sorgo, avena, miglio, frumento segalato e scagliola), superano le soglie quantitative annue stabilite dalla stessa legge e ribadite dal decreto attuativo. Tali soglie, differenziate per prodotto, rappresentano il criterio oggettivo di ingresso nel sistema, sicché l'obbligo di iscrizione al registro telematico scatta solo al superamento, nel corso dell'anno solare, del quantitativo di movimentazioni (acquisti e vendite complessivi) previsto per il singolo cereale, mentre restano fuori dall'adempimento le realtà di dimensione più contenuta.

In questo quadro, ha assunto immediata rilevanza operativa la scelta lessicale del legislatore di richiamare i soggetti che *"acquisiscono e vendono"* (con la congiunzione *"e"*) cereali, poiché una lettura strettamente letterale potrebbe indurre a ritenere esclusi dall'obbligo gli operatori che svolgono, in concreto, una sola delle due funzioni (ad esempio, chi si limita ad acquistare cereali per conto terzi o chi, al contrario, effettua esclusivamente operazioni di vendita senza una vera e propria fase di *"acquisizione"* nel proprio patrimonio o nella propria disponibilità fisica).

La prassi amministrativa e le prime indicazioni tecniche apparse sul portale SIAN e nelle comunicazioni di categoria⁴ tendono però a utilizzare la formula *"acquisiscono o cedono"* o, più in generale, *"acquisiscono o vendono"*, segno di un orientamento interpretativo volto ad attrarre nel perimetro applicativo tutti gli attori che determinano flussi di entrata o di uscita significativi di cereali, indipendentemente dal fatto che svolgano entrambe le funzioni.

In termini sistematici, una lettura estensiva appare maggiormente coerente con la *ratio* del monitoraggio delle giacenze: se l'obiettivo è rappresentare i volumi fisicamente detenuti o

⁴ Nonché il primo commento applicativo al D.M. 1° ottobre 2024 pubblicato su questa Rivista.

movimentati lungo la filiera, risulterebbe difficilmente giustificabile lasciare fuori dalla base dati soggetti che, pur svolgendo un solo lato dell'operazione, contribuiscono in modo rilevante alla formazione della disponibilità complessiva di prodotto. Ne discende, sul piano operativo, che l'azienda agricola, la cooperativa o l'impresa commerciale che superi le soglie quantitative anche solo come "acquirente" (si pensi alla grande cooperativa che riceve conferimenti da soci) o come "cedente" (ad esempio un *trader* che movimenta partite per conto di terzi) deve prudenzialmente considerarsi obbligata alla tenuta del registro telematico e alla presentazione delle dichiarazioni trimestrali, in attesa di eventuali chiarimenti ufficiali che confermino o smentiscano l'estensione interpretativa affacciata nella prassi.

Accanto a questo nucleo di soggetti, il legislatore e il decreto attuativo disegnano un perimetro di esenzioni che, lungi dall'essere marginale, incide profondamente sulla platea degli operatori effettivamente interessati: sono esonerate, in primo luogo, le **aziende che esercitano in via prevalente l'attività di allevamento** e quelle che producono mangimi, per le quali il cereale rappresenta materia prima destinata prevalentemente all'autoconsumo zootecnico o alla trasformazione in mangime, realtà già fortemente presidiate da altri obblighi di tracciabilità e controllo⁵. Sono, inoltre, escluse le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati (farine, semole, paste, prodotti da forno), poiché il registro è concepito per intervenire a monte della filiera, sulla materia prima "in granello", e non sui prodotti derivati.

Un'ulteriore esenzione, di grande rilievo pratico, riguarda i prodotti trasferiti, all'atto della trebbiatura, in strutture private o associative di stoccaggio (silos cooperativi, centri di raccolta consortili, magazzini collettivi). In tali ipotesi, l'onere di registrazione delle giacenze non ricade sul singolo agricoltore conferente, che vede così alleggerito il proprio carico amministrativo, ma sul soggetto gestore della struttura di stoccaggio, il quale deve contabilizzare nei propri dati di giacenza i quantitativi ricevuti dai diversi conferenti.

Ne risulta un assetto nel quale il "baricentro" dell'adempimento tende a spostarsi, almeno per una parte significativa del settore, dalle singole aziende agricole di dimensioni medie e piccole verso le strutture collettive e le imprese commerciali di maggior rilievo, chiamate a farsi carico, anche in termini di organizzazione amministrativa e di sistemi informativi, del corretto funzionamento dell'infrastruttura Granaio Italia. Ciò impone, sul piano contrattuale, una puntuale regolazione dei rapporti fra gestori di magazzini collettivi e conferenti (si pensi alla necessità di allineare i dati delle giacenze registrate nel SIAN con le risultanze dei contratti di conferimento o di deposito), mentre sul piano interpretativo lascia aperte alcune questioni delicate, come il trattamento delle realtà miste (aziende con prevalenza di allevamento ma flussi cerealicoli rilevanti) o dei contoterzisti che gestiscono, di fatto, movimentazioni di cereali senza acquisirne la titolarità, profili che rischiano di assumere rilievo concreto in sede di controlli e applicazione del futuro regime sanzionatorio⁶.

5. Oggetto dell'obbligo e soglie quantitative

L'oggetto dell'obbligo dichiarativo connesso al "Granaio Italia" è definito, sul piano normativo, dall'art. 2 del D.M. 1° ottobre 2024, n. 507566, che individua puntualmente i prodotti

⁵ Si pensi alla normativa mangimistica e veterinaria.

⁶ Per una prima sistemazione applicativa dell'ambito soggettivo, delle principali esclusioni e delle scadenze iniziali, in linea con il D.M. 1° ottobre 2024 e il D.M. 30 gennaio 2025, v. R. Bertolini Tosoni, *Granaio Italia obbligatorio dal 1° luglio 2025: aziende agricole e operatori cerealicoli alla prova della prima scadenza del 20 ottobre*, ConsulenzaAgricola.it, 17 ottobre 2025.

soggetti a registrazione: si tratta esclusivamente di cereali in granella, ricondotti a un elenco tassativo di categorie merceologiche, e precisamente frumento duro; frumento tenero e frumento segalato (considerati unitariamente ai fini del registro); granturco/mais; orzo; farro; segale; sorgo; avena; miglio e scagliola.

Tali prodotti, quando detenuti “a qualsiasi titolo” nel territorio nazionale da un operatore della filiera, costituiscono la base materiale delle operazioni di carico (introduzione in azienda in seguito a produzione, acquisto o altro trasferimento) e di scarico (vendita, cessione, trasformazione, trasferimento), che devono essere oggetto di registrazione nel modulo Granaio Italia del SIAN, in forma cumulativa e aggregata, distinguendo le quantità in funzione dell’origine (nazionale, unionale o Paesi terzi).

Il decreto non istituisce, dunque, un generico “registro di magazzino”, ma un registro tematico incentrato sulle giacenze e sui flussi dei soli cereali indicati, nel loro stato di prodotto primario, così da garantire una base statistica omogenea e comparabile, coerente con le classificazioni utilizzate nei regolamenti europei in materia di mercati e statistiche agricole. All’interno di questo perimetro oggettivo, l’obbligo di registrazione non è tuttavia generalizzato: l’art. 4, comma 2, del medesimo D.M. prevede che gli operatori siano tenuti a registrare, entro il giorno 20 del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento, soltanto le operazioni di carico e scarico che, nel trimestre precedente, abbiano avuto ad oggetto un quantitativo di singolo prodotto superiore a soglie minime definite “annue”, differenziate per ciascun cereale.

PRODOTTO CEREALICOLO	SOGLIA QUANTITATIVA ANNUA
Frumento duro	30 tonnellate
Frumento tenero	40 tonnellate
Mais (granturco)	80 tonnellate
Orzo	40 tonnellate
Sorgo	60 tonnellate
Avena	30 tonnellate
Farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola (cumulativamente)	30 tonnellate

La formulazione normativa è peculiare, poiché combina un controllo trimestrale delle operazioni (le registrazioni si riferiscono sempre a quanto avvenuto nel “*precedente trimestre*”) con soglie espresse in termini di quantitativi annui, generando un apparente scarto tra l’orizzonte temporale della soglia e quello dell’adempimento: in sostanza, il legislatore utilizza la soglia annua come indicatore strutturale della dimensione dell’operatore (e del rilievo dei

suoi flussi per il monitoraggio di mercato), ma chiede di verificare trimestre per trimestre se le movimentazioni, già realizzate o prevedibilmente realizzabili nel corso dell'anno solare, collocano il singolo prodotto al di sopra del limite di riferimento.

La prassi interpretativa, come emerge dalle circolari di organizzazioni professionali⁷ e dalle note tecniche pubblicate sul portale SIAN⁸, tende a leggere le soglie come “*quantitativi minimi per anno solare*”, superati i quali scatta, per quel prodotto, un obbligo di registrazione sistematico per tutti i trimestri in cui si verificano operazioni rilevanti, con un effetto che è in parte retrospettivo (quando ci si accorge, a consuntivo, che la soglia è stata superata nel corso dell'anno) e in parte prospettico (l'operatore che sa di movimentare regolarmente oltre soglia si attrezza sin dall'inizio dell'anno a tenere le informazioni necessarie per l'adempimento trimestrale).

Resta aperta, sul piano interpretativo, la questione se il superamento occasionale della soglia in un singolo anno determini automaticamente l'obbligo di registrazione anche per gli anni successivi, pur in presenza di flussi inferiori: la normativa positiva non lo chiarisce espressamente e, in assenza di indicazioni ministeriali, appare più coerente con il dato testuale e con la ratio selettiva della disciplina ritenere che la verifica debba essere effettuata anno per anno, con riferimento alle movimentazioni effettive di ciascun cereale; in ogni caso, è evidente che, per gli operatori che si collocano stabilmente su volumi prossimi o superiori alle soglie, l'unica gestione prudente consiste nell'istituire in modo permanente procedure interne di rilevazione e aggregazione dei dati di magazzino, così da poter alimentare senza difficoltà il registro telematico ogni trimestre, trasformando l'adempimento da esercizio episodico di “*conta delle tonnellate*” in parte integrante dell'ordinaria amministrazione contabile e gestionale dell'impresa.

6. Modalità di tenuta del registro telematico

Dal punto di vista operativo, il “Granaio Italia” si traduce nella tenuta di un registro esclusivamente telematico, ospitato all'interno del SIAN e accessibile dall'operatore sia direttamente (con proprie credenziali) sia tramite CAA o altri soggetti abilitati⁹. Il sistema può essere alimentato sia mediante inserimento manuale delle informazioni tramite l'applicativo web, sia attraverso flussi di interscambio dati generati dai gestionali aziendali o cooperativi, secondo gli standard tecnici resi disponibili da AGEA.

⁷ Sulla lettura operativa delle soglie come “quantitativi annui” e sul collegamento con le registrazioni trimestrali, cfr. Confagricoltura Mantova, *Al via il monitoraggio delle produzioni cerealicole: ecco il “Granaio Italia”*, in *L'Agricoltura Mantovana*, anno LXXV, n. 22, 18 novembre 2024, p. 3; Confagricoltura Torino, *Granaio Italia: la tracciabilità delle movimentazioni dei prodotti cerealicoli*, s.d., disponibile in www.confagricolturatorino.it, sezione “Sicurezza alimentare”; Confagricoltura Veneto, *Granaio Italia: chi è obbligato alla registrazione*, 28 luglio 2025, e Confagricoltura Friuli Venezia Giulia, *Granaio d'Italia: funzionamento e obblighi del registro cereali*, 29 luglio 2025, entrambi reperibili sui rispettivi siti istituzionali, che richiamano espressamente le soglie in tonnellate annue per prodotto e l'obbligo di dichiarare, per ciascun trimestre, le movimentazioni superiori a tali limiti.

⁸ Per il quadro applicativo si vedano in particolare: SIAN – Sistema informativo agricolo nazionale, FAQ – Registro dei cereali, versione 30 settembre 2025, e Registro Cereali – Manuale utente qualificato (versione 2.0), entrambi disponibili sul portale SIAN, sezione “Registro dei cereali” (www.sian.it), che disciplinano modalità di attivazione del servizio, soggetti interessati, prodotti oggetto di registrazione e cadenza trimestrale delle dichiarazioni.

⁹ L'applicativo dedicato al registro cerealicolo è operativo dal 31 luglio 2025, mentre a partire dal 15 settembre 2025 sono state rese disponibili le funzionalità di *web service* per l'interscambio dei dati con i software gestionali aziendali.

L'adempimento non richiede, quindi, alcuna vidimazione preventiva, né la tenuta di un registro cartaceo: non è prevista neppure alcuna stampa periodica obbligatoria, e il modulo informatico del registro cereali costituisce l'unico luogo giuridicamente rilevante di annotazione delle giacenze e delle movimentazioni, con indicazione delle quantità sempre espresse in tonnellate, quale unità di misura di riferimento per il sistema.

Una volta accertato il superamento delle soglie quantitative annue per almeno uno dei cereali considerati, l'operatore è tenuto a presentare dichiarazioni con cadenza trimestrale, secondo la logica – peculiare rispetto ad altri registri – della *“registrazione differita e cumulativa”*: non si registrano giorno per giorno i singoli carichi e scarichi, ma, entro il giorno 20 del mese successivo alla chiusura del trimestre (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio), si comunica un quadro riepilogativo delle quantità complessive di ciascun prodotto acquistato e ceduto nel periodo di riferimento, distinte per origine (nazionale, unionale, Paesi terzi) e per tipologia di operazione¹⁰. Per i soggetti che dispongono di più stabilimenti o magazzini, il decreto consente di accentrare le registrazioni presso la sede amministrativa, fermo restando l'obbligo di garantire la piena riconducibilità dei dati alle singole strutture di stoccaggio in caso di controlli.

Ne deriva che, sul piano gestionale, il vero sforzo organizzativo non è tanto *“scrivere”* nel registro SIAN, quanto strutturare all'interno dell'azienda (o della cooperativa, o dell'impresa commerciale) procedure interne e strumenti informatici che consentano di ricostruire con affidabilità, a fine trimestre, i dati aggregati da riversare nel sistema: in pratica, il registro telematico vive di ciò che risulta dai documenti di accompagnamento delle merci (contratti, Ddt, fatture, bolle di conferimento, note di deposito) e dai gestionali di magazzino, con la conseguenza che un'anagrafe prodotti coerente, un sistema di codifica univoco delle partite e un raccordo ordinato con la contabilità IVA diventano condizioni essenziali per adempiere senza affanni.

Il ricorso al CAA, pur non essendo obbligatorio, è, nella maggior parte dei casi, consigliabile, sia perché consente di delegare la fase di trasmissione telematica a un soggetto che già presidia il fascicolo aziendale e i rapporti con il SIAN, sia perché permette di integrare l'adempimento Granaio Italia in un flusso più ampio di servizi digitali (dalla gestione delle domande PAC alla tenuta di altri registri).

Resta fermo, tuttavia, che la responsabilità giuridica dell'esattezza e completezza dei dati dichiarati ricade sempre sull'operatore obbligato: la delega al CAA non attenua il dovere di mettere quest'ultimo nelle condizioni di operare correttamente, fornendo in tempo utile i dati sulle movimentazioni del trimestre e verificando, prima dell'invio, la coerenza delle bozze di dichiarazione con le risultanze aziendali.

In questa prospettiva, il registro telematico non dovrebbe essere percepito come un *“oggetto informatico esterno”*, ma come il punto terminale di un processo interno di raccolta, controllo e consolidamento dei dati di magazzino: solo così il nuovo adempimento, pur innegabilmente oneroso, può essere trasformato in occasione per razionalizzare la gestione documentale della filiera cerealicola, riducendo sovrapposizioni e ridondanze rispetto ad altri obblighi contabili e di tracciabilità.

¹⁰ Al primo accesso è in genere necessario censire le giacenze iniziali, così da poter poi registrare in modo coerente le movimentazioni in scarico; le quantità sono espresse in tonnellate, con indicazione fino a due decimali, secondo gli standard tecnici del SIAN.

7. Regime sanzionatorio

Il regime sanzionatorio del “Granaio Italia” è stato oggetto di una gestazione lunga e stratificata, che merita di essere ricostruita perché incide direttamente sulla percezione dell’adempimento da parte delle imprese.

Nella versione originaria dell’art. 1, comma 142, della l. 30 dicembre 2020, n. 178, il legislatore aveva previsto un apparato piuttosto severo, che combinava sanzioni amministrative pecuniarie con possibili misure incisive sull’attività, in un quadro ancora privo di una chiara definizione operativa del registro.

La successiva riscrittura dei commi 139-142 ad opera dell’art. 4-*bis* d.l. 15 maggio 2024, n. 63, conv. in l. 12 luglio 2024, n. 101, ha ricondotto il sistema entro confini più lineari, eliminando i profili più afflittivi e mantenendo un impianto essenzialmente amministrativo: a decorrere dal 31 luglio 2025, il mancato adempimento degli obblighi di registrazione delle giacenze cerealicole (mancata istituzione del registro telematico, omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni trimestrali, indicazione di dati incompleti o non veritieri) è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria, articolata in due scaglioni: da 500 a 2.000 euro per chi non effettua la comunicazione nei tempi e con le modalità previste e da 2.000 a 4.000 euro per chi non rispetta le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del registro, graduata in funzione della gravità del fatto, dell’eventuale recidiva e dell’entità delle quantità non dichiarate¹¹.

In parallelo, il legislatore è intervenuto ripetutamente sulla decorrenza del regime sanzionatorio: dapprima, con una serie di proroghe “a scorrimento” inserite nei decreti cd. “Milleproroghe”, che hanno rinviato di anno in anno l’effettiva applicabilità delle sanzioni; da ultimo, con la modifica apportata in sede di conversione del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, che ha spostato al 31 luglio 2025 il termine finale del periodo “protetto”, durante il quale il sistema di monitoraggio può essere avviato e sperimentato senza conseguenze sanzionatorie per gli operatori.

Ne consegue che, per gli operatori che superano le soglie previste, l’obbligo di tenuta del registro telematico e di presentazione delle dichiarazioni trimestrali è oggi pienamente operativo e le violazioni riferibili a trimestri successivi al 31 luglio 2025 sono assoggettate a sanzione, mentre le irregolarità eventualmente commesse nella fase precedente restano escluse dall’apparato sanzionatorio. A partire da tale data, l’ICQRF, quale autorità competente ai sensi del D.M. 1° ottobre 2024, può contestare le irregolarità rilevate, ferma restando la possibile emersione di profili di competenza di altri organi (Regioni, AGEA, Guardia di Finanza)¹².

Sul piano concreto, il combinato disposto tra la decorrenza degli obblighi, la cadenza trimestrale delle dichiarazioni (con prima scadenza “piena” al 20 ottobre 2025 per il trimestre luglio-settembre) e il termine di avvio del regime sanzionatorio comporta che il 2025 si configura come un vero e proprio anno di “stress test” del sistema: le imprese sono chiamate ad attrezzarsi, sin da subito, sapendo che eventuali disallineamenti iniziali potranno non essere immediatamente valorizzati in chiave repressiva, ma costituiranno, comunque, un indicatore del livello di affidabilità dei dati forniti.

¹¹ Come previsto dall’art. 1, comma 142, l. 178/2020, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 4-*bis* d.l. 63/2024).

¹² D.M. MASAF 1° ottobre 2024 (GU Serie Generale n. 261 del 7 novembre 2024), art. 7, comma 3, che designa il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità competente “allo svolgimento dei controlli e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

In prospettiva, la vera criticità non è tanto l'importo nominale della sanzione, relativamente contenuto rispetto alle dimensioni economiche medie delle imprese cerealicole interessate, quanto il rischio di cumulo di violazioni (più trimestri, più prodotti, più soggetti del gruppo) e, soprattutto, l'eventuale intreccio con altri profili ispettivi (fiscali, contributivi, HACCP, man-gimistici). Da qui l'esigenza, per l'operatore, di considerare il rispetto degli obblighi Granaio Italia non come un mero *"costo del non compliance"* da mettere a bilancio, ma come parte integrante della propria affidabilità complessiva nei confronti dell'amministrazione e dei partner di filiera.

8. Questioni interpretative e criticità applicative

Il quadro normativo del "Granaio Italia", pur oggettivamente strutturato, lascia emergere numerosi profili interpretativi e non poche criticità applicative, che ne condizionano la percezione da parte degli operatori e, in prospettiva, l'effettiva capacità di funzionare come strumento di governo del mercato.

Un primo nodo riguarda, come già accennato, l'ambito soggettivo: la formulazione legislativa che fa riferimento ai soggetti che *"acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri"* si presta a una lettura letterale restrittiva (obbligo solo per chi svolge entrambe le funzioni) e funzionale estensiva (obbligo per chiunque determini flussi significativi di entrata o di uscita).

A questa incertezza si sommano i casi *borderline*: le cooperative di conferimento che, di fatto, non *"acquistano"* dal socio ma ricevono prodotto in base a regolamenti interni complessi; i contoterzisti che movimentano cereali senza acquisirne la titolarità; le imprese di logistica che gestiscono silos e piattaforme di stoccaggio per conto di terzi; le aziende *"miste"* nelle quali l'allevamento è formalmente prevalente ma il volume di cereali prodotti o scambiati supera in modo sistematico le soglie.

In assenza di definizioni puntuali di *"prevalenza"* ai fini del Granaio Italia e di criteri univoci per qualificare l'*"acquisizione"* in presenza di rapporti contrattuali atipici (deposito, mandato alla vendita, contratti estimatori), il rischio è quello di applicazioni territorialmente disomogenee e di contenziosi fondati sulla contestazione dell'assoggettamento all'obbligo, soprattutto nei casi in cui la sanzione colpisca operatori che si ritenevano ragionevolmente esclusi.

Non meno problematica è la dimensione oggettiva e quantitativa dell'adempimento. La scelta di fondare l'obbligo su soglie espresse come *"tonnellate annue per singolo prodotto"* ma da verificare in chiave trimestrale, in combinazione con la formula della registrazione cumulativa *"entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento"*, genera una fisiologica tensione tra il dato a consuntivo e la capacità previsiva dell'operatore. Da un lato, chi si colloca stabilmente su volumi superiori alle soglie non ha alternative alla messa a regime di procedure continuative di raccolta e aggregazione dei dati; dall'altro, per le aziende che oscillano attorno al limite annuo, la domanda pratica è se attivare l'adempimento già in via prudenziale (con il rischio di un onere amministrativo *"in eccesso"*) o attendere di verificare, a consuntivo, il superamento della soglia, con l'effetto di dover eventualmente ricostruire retrospettivamente più trimestri di movimentazioni. Ne discende un potenziale contrasto fra la finalità di monitoraggio *"quasi in tempo reale"* e la realtà di un sistema che, per questa fascia di operatori, rischia di funzionare in logica correttiva a posteriori. Anche su questo punto la prassi applicativa, come emerge dalle prime esperienze riportate dai CAA e dalle strutture di stoccaggio, mostra soluzioni non sempre uniformi, con il rischio di trattamenti differenziati tra territori e filiere.

A ciò si aggiunge il tema della coerenza tra i dati del registro telematico e quelli risultanti da altri archivi obbligatori (contabilità IVA, registri di magazzino, sistemi HACCP, tracciabilità mangimistica): il legislatore non prevede un rapporto di prevalenza formale, ma in sede di controllo l'amministrazione sarà naturalmente portata a incrociare le diverse banche dati; eventuali disallineamenti, anche frutto di diversi criteri di aggregazione o arrotondamento, potrebbero essere letti come indici di inattendibilità complessiva, con effetti che travalicano il perimetro del solo Granaio Italia.

Ulteriore profilo sensibile è quello della tutela del segreto commerciale: se è vero che la normativa assicura, in linea di principio, che i dati siano trattati in forma riservata e resi pubblici solo in maniera aggregata, è altrettanto vero che, in mercati locali fortemente concentrati (pochi grandi operatori per area), le informazioni aggregate possono consentire, di fatto, di inferire le strategie di approvvigionamento e vendita dei singoli soggetti, alimentando timori di *"esposizione"* competitiva e resistenze psicologiche all'adempimento.

Infine, non va sottovalutato il carico amministrativo indiretto che grava sui CAA e sulle strutture collettive di stoccaggio, chiamati a fungere da cerniera tra normativa e realtà aziendale: un utilizzo meramente delegante del servizio (registro *"gestito dal CAA"* senza adeguata consapevolezza interna dei dati trasmessi) rischia di indebolire la qualità delle informazioni immesse nel sistema e di spostare il conflitto, in caso di contestazioni, dal rapporto impresa/amministrazione al rapporto impresa/intermediario.

Tutti questi elementi confermano che la tenuta e l'efficacia del Granaio Italia dipenderanno, più che da ulteriori irrigidimenti normativi, dalla capacità dell'amministrazione di fornire interpretazioni chiare e stabili, nonché di costruire un dialogo tecnico con gli operatori che consenta di trasformare un adempimento percepito come *"nuova burocrazia"* in uno strumento condiviso di conoscenza e governo della filiera cerealicola.

9. Impatti operativi sulla gestione aziendale

Dal punto di vista delle imprese, il *"Granaio Italia"* non si esaurisce nell'inserimento trimestrale di qualche dato sul portale SIAN, ma implica una revisione, più o meno profonda a seconda dei casi, dell'organizzazione amministrativa e dei flussi informativi interni¹³.

Per l'azienda cerealicola *"pura"* che supera in modo strutturale le soglie per uno o più prodotti, l'effetto principale è la necessità di allineare in modo stabile tre livelli: i documenti commerciali (contratti, Ddt, fatture, bolle di pesatura), il gestionale di magazzino o, nei contesti più semplici, i registri interni di entrata/uscita, e la dichiarazione trimestrale SIAN, che deve diventare la sintesi coerente e verificata di quanto risulta a monte. Questo richiede spesso di razionalizzare codifiche e anagrafiche (distinguere correttamente, ad esempio, frumento duro/frumento tenero/mais/orzo nelle registrazioni interne), di fissare una *"data di taglio"* trimestrale per il controllo delle giacenze fisiche e di definire procedure chiare su chi raccoglie i dati, chi li controlla e chi autorizza l'invio al CAA o l'inserimento diretto nel sistema.

Nelle aziende miste con allevamento prevalente, formalmente esonerate ma spesso interessate da flussi cerealicoli non irrilevanti, l'impatto si gioca su un crinale più sottile: da un lato la convenienza, talvolta, a mantenersi sotto soglia attraverso una diversa organizzazione dei conferimenti e dei contratti; dall'altro, la necessità di evitare che l'assenza di obbligo Granaio

¹³ Sul passaggio dalla fase di avvio del sistema alla piena operatività degli obblighi trimestrali, con prima scadenza al 20 ottobre 2025 per il trimestre luglio-settembre e decorrenza delle sanzioni dal 31 luglio 2025, v. D. Del Bene, Granaio Italia, finalmente si parte, in *AgroNotizie – Economia e politica*, 14 luglio 2025.

Italia si traduca in disordine gestionale sui cereali destinati ad autoconsumo o a mangimistica interna, con possibili ricadute su altri fronti (HACCP, controlli mangimistici, rapporti con i fornitori).

Per cooperative e strutture collettive di stoccaggio, il registro telematico enfatizza un ruolo già centrale ma talvolta poco formalizzato: diventando il “punto di raccolta” dei dati sulle giacenze dei soci conferenti, queste realtà devono dotarsi di sistemi informativi in grado di tracciare per ogni lotto entrate, uscite, destinazioni e saldi, e di restituire ai soci una rendicontazione puntuale che consenta loro, a propria volta, di mantenere coerenza tra quanto registrato nel Granaio Italia e quanto dichiarato in sede fiscale e contabile.

Ciò implica, spesso, la revisione delle regolamentazioni interne e dei contratti di conferimento o di deposito, per chiarire chi è titolare degli obblighi di registrazione, con quali responsabilità e sulla base di quali informazioni fornite dai soci. Per le imprese commerciali e di prima trasformazione, chiamate a registrare volumi generalmente elevati e rapporti diversificati con produttori, intermediari e clienti industriali, l'impatto è duplice: da un lato l'integrazione del registro cereali con i sistemi ERP aziendali, per evitare doppi inserimenti e ridurre il rischio di errore; dall'altro, la consapevolezza che i dati comunicati al SIAN costituiranno un inevitabile punto di riferimento per eventuali controlli incrociati su fatturato, movimentazioni fisiche e dichiarazioni doganali. In questo scenario, l'interlocuzione con il CAA e con i consulenti (commercialisti, tecnici di filiera) diventa parte della “manutenzione ordinaria” del sistema: definire per tempo chi fa che cosa, con quali tempistiche, e predisporre almeno una verifica interna all'anno sulla coerenza tra registro telematico, giacenze effettive e contabilità di magazzino è probabilmente la misura più efficace per ridurre il rischio sanzionatorio e, al tempo stesso, per trasformare l'adempimento in uno strumento di controllo di gestione.

In definitiva, il vero impatto del Granaio Italia sulla gestione aziendale non si misura tanto nel tempo necessario a compilare la dichiarazione trimestrale, quanto nella capacità – o meno – dell'impresa di dotarsi di una “disciplina interna del cereale” chiara, documentata e verificabile, capace di resistere, senza affanni, a un controllo documentale o ispettivo che parta proprio dalla banca dati del nuovo registro.

10. Collegamento con diritto UE e politica di mercato

Il “Granaio Italia” non è un corpo estraneo rispetto al diritto dell'Unione, ma si colloca nel crocevia tra disciplina dell'OCM, obblighi europei di notifica dei dati di mercato e nuova architettura della PAC 2023-2027.

Sul versante dei mercati, il riferimento di sfondo è il regolamento (UE) n. 1308/2013, che istituisce l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e affida alla Commissione, anche per il settore dei cereali, il compito di seguire l'andamento dei prezzi, delle produzioni, degli scambi e delle scorte, in vista dell'eventuale attivazione di misure di intervento pubblico, ammasso privato o misure eccezionali di gestione delle crisi.

In questa prospettiva, il fabbisogno di informazioni tempestive e attendibili sui livelli di stock di cereali ha assunto una centralità crescente, come dimostra l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/791, che ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 proprio “per quanto riguarda la notifica dei livelli delle scorte di cereali, semi oleosi e riso”: nei considerando di tale atto, la Commissione richiama esplicitamente l'invasione russa dell'Ucraina e le tensioni sui mercati mondiali dei cereali per giustificare la necessità di disporre di “informazioni aggiornate sui livelli delle scorte detenute dai produttori, dai grossisti e dagli operatori interessati”.

In questo quadro, il sistema Granaio Italia può essere letto come lo strumento nazionale che consente all'amministrazione italiana di ricostruire, su base trimestrale, i volumi di giacenze detenuti dai principali operatori della filiera, fornendo così una base dati strutturata per adempiere agli obblighi di notifica verso la Commissione e per alimentare i flussi informativi che confluiscono nel "*cereals market observatory*"¹⁴ e nei cruscotti statistici europei dedicati ai cereali, che presentano periodicamente dati su produzioni, scambi, prezzi e – sempre più – giacenze.

Sul versante più propriamente "statistico-istituzionale", la scelta di costruire un registro telematico delle giacenze si inserisce nel processo di razionalizzazione delle statistiche agricole europee inaugurato dal regolamento (UE) 2018/1091 sulle statistiche integrate sulle aziende agricole, che ha sostituito il precedente quadro frammentato e prefigura una progressiva integrazione, anche attraverso strumenti ulteriori quali il futuro regolamento sulle statistiche su input e output agricoli (cd. SAIO¹⁵), volto a consolidare e armonizzare le rilevazioni su produzioni, scorte e flussi di mercato.

Dall'altro lato, la "fame di dati" deriva anche dalla nuova logica della PAC post-2023: il regolamento (UE) 2021/2115¹⁶ sui Piani strategici della PAC e il regolamento (UE) 2021/2116¹⁷ sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune impostano infatti un sistema di attuazione "*a performance*", nel quale gli Stati membri devono dimostrare, attraverso indicatori di risultato, l'effettivo contributo degli interventi – inclusi quelli settoriali e di gestione del rischio – alla stabilità dei mercati e al reddito degli agricoltori.

In questo contesto, disporre di una base informativa nazionale solida sulle giacenze cereali-cole non è solo un ausilio alla gestione delle crisi, ma anche un tassello necessario per valutare l'efficacia delle scelte di politica interna (ad esempio, interventi di sostegno alla filiera del grano duro o misure di gestione del rischio legate alla volatilità dei prezzi) e, in prospettiva, per rafforzare la posizione negoziale dell'Italia nei confronti della Commissione nella definizione e revisione dei Piani strategici.

14 Per il quadro degli obblighi di notifica dei dati di mercato in capo agli Stati membri, anche in materia di livelli di scorte cereali-cole, v. Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti, come modificato, tra l'altro, dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/791 in tema di comunicazione dei livelli di scorte di cereali, semi oleosi e riso. Per i dati e gli indicatori pubblici sul mercato dei cereali si veda, inoltre, il "*Cereals market observatory*" della Commissione europea (DG AGRI), corredato dal relativo *cereals dashboard* e dalle statistiche periodiche su produzione, scambi, prezzi e – progressivamente – giacenze.

15 Si tratta del Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output delle attività agricole, che istituisce un quadro integrato per le statistiche europee in materia di produzioni, input e prezzi agricoli, e che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025, sostituendo e accorpando una serie di precedenti regolamenti e accordi del Sistema statistico europeo. Sul punto v. anche la scheda di sintesi di Eurostat, *Legislation – Agriculture. Statistics on agricultural input and output (SAIO)*.

16 Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che stabilisce le norme sul sostegno ai piani strategici della PAC da elaborare dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e che istituisce il nuovo *performance monitoring and evaluation framework* fondato su un set di indicatori comuni di output, risultato e impatto (GUUE L 435 del 6.12.2021, p. 1 ss.).

17 Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune e recante abrogazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 (GUUE L 435 del 6.12.2021, p. 187 ss.).

In altri termini, il Granaio Italia è il punto di contatto, sul terreno, tra la quotidianità contabile delle imprese e la dimensione macro delle decisioni europee su cereali e sicurezza alimentare: quanto più la qualità e la tempestività dei dati trasmessi saranno elevate, tanto più il sistema potrà contribuire non solo a “controllare” la filiera, ma a darle voce nelle sedi in cui si decidono le regole del gioco.

11. Conclusioni: bilancio critico e prospettive

A qualche anno di distanza dalla sua prima apparizione in legge di bilancio, il “Granaio Italia” si presenta, oggi, come un istituto meno effimero di quanto molti operatori avevano inizialmente ritenuto: non più l’ennesimo annuncio normativo destinato a essere rinviato *sine die*, ma un’infrastruttura informativa che, a partire dal 2025, entrerà stabilmente nella quotidianità delle aziende cerealicole di maggior dimensione, delle cooperative e delle imprese commerciali e di prima trasformazione. Il bilancio, tuttavia, non è univoco.

Sul versante positivo, il sistema ha il merito di razionalizzare e centralizzare – almeno per il comparto dei cereali – una mole di informazioni che prima circolava in modo frammentato tra registri interni, dichiarazioni statistiche, banche dati fiscali e gestioni regionali, e di collegare più direttamente la dimensione micro della movimentazione di prodotto alla dimensione macro delle scelte di politica agricola e di mercato, tanto a livello nazionale quanto a livello europeo.

Se il MASAF saprà utilizzare in modo intelligente i dati raccolti, restituendo al settore analisi, indicatori e, soprattutto, decisioni di intervento più tempestive e mirate, il Granaio Italia potrà essere percepito, almeno dagli operatori strutturati, come un costo amministrativo “ragionevole” in rapporto ai benefici di una maggiore governabilità del mercato.

Sul versante critico, però, non possono essere sottovalutati almeno tre profili. In primo luogo, la tecnica legislativa e regolamentare, con riscritture successive dei commi di legge, decreti attuativi corretti a distanza di pochi mesi, proroghe ripetute del regime sanzionatorio e una documentazione applicativa in parte ancora in evoluzione, ha contribuito a generare incertezza e diffidenza, alimentando l’idea di un adempimento “in movimento” nel quale è difficile orientarsi.

Da qui l’esigenza, oggi non più procrastinabile, di un consolidamento interpretativo da parte dell’amministrazione, che chiarisca in modo definitivo ambito soggettivo, logica delle soglie e criteri di coordinamento con gli altri obblighi di registrazione.

In secondo luogo, il rischio di sovrapposizione con altri oneri informativi è reale: senza un percorso esplicito di integrazione (anche tecnologica) tra Granaio Italia, fascicolo aziendale, registri di magazzino, tracciabilità mangimistica e strumenti fiscali, il sistema sarà percepito come una “strato” ulteriore di burocrazia, soprattutto dalle imprese che già operano con margini ridotti e strutture amministrative leggere.

In terzo luogo, rimane aperta la questione della tutela del patrimonio informativo così raccolto: il settore potrà accettare nel medio periodo un registro di questo tipo solo se avrà la percezione che i dati siano effettivamente protetti, utilizzati per finalità di interesse generale e non esposti, neppure indirettamente, a rischi di utilizzi distorti o di indebite interferenze concorrenziali.

Le prospettive, in questo scenario, dipendono in larga misura da scelte politiche e amministrative che verranno nei prossimi anni. Una prima direzione possibile è quella di “normalizzare” il Granaio Italia come componente ordinaria del fascicolo aziendale digitale, prevedendo – anche attraverso accordi tecnici con i CAA e con i gestori dei principali software

gestionali – forme di precompilazione e di acquisizione automatica dei dati da documenti già presenti nei sistemi informatici aziendali, così da ridurre al minimo il *data entry* manuale e la duplicazione delle informazioni.

Una seconda direttrice riguarda la trasparenza istituzionale: la legittimazione del registro passa per la capacità del Ministero e delle Regioni di restituire ai portatori di interesse, con cadenza regolare, elaborazioni aggregate sui flussi cerealicoli nazionali, mostrando concretamente come i dati forniti dalle imprese contribuiscano a decisioni più consapevoli (ad esempio, nella gestione delle crisi di prezzo, nel disegno degli aiuti accoppiati, nelle politiche di valorizzazione del grano duro italiano).

Infine, su un piano più ampio, il Granaio Italia può essere il laboratorio di una diversa stagione dei rapporti fra imprese agricole e pubblica amministrazione: se resterà un mero registro sanzionatorio, sarà vissuto come l'ennesimo peso. Se diventerà il prototipo di un uso "intelligente" del dato agricolo, capace di ridurre in prospettiva altri oneri informativi ridondanti e di rafforzare la posizione negoziale del sistema cerealicolo italiano nei confronti dei mercati e delle istituzioni europee, potrà rappresentare – nonostante le fatiche del debutto – uno dei tasselli più significativi del passaggio verso una *governance* realmente digitale della filiera.